

Sì, la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014, ed in particolare gli artt. 2, lett. b), e 4 dell'Allegato A) ha previsto che non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dai *“luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”*. Tra le confessioni religiose di cui trattasi figura anche la Chiesa Cattolica (art. 70, comma 1, della succitata l.r. n. 12 del 2005), e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. La norma, tuttavia, non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali. Pertanto, anche immobili destinati al culto da parte della Chiesa Cattolica ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono, comunque, considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274/2014.